

Un altro dubbio si affaccia alla mente: potranno queste società, nel momento stesso della loro costituzione, esplicitare la facoltà della emissione dei 50 milioni?

È da credere che questo si sia voluto dal disegno di legge, essendo quivi detto che con lo stesso decreto reale che approva lo Statuto, è approvata la tavola di ammortizzazione delle obbligazioni. Chi sopporterà il peso dell'ammortizzazione durante tutto il periodo nel quale le operazioni, che costituiscono l'oggetto della società, non altro rappresentano che una spesa ed una passività? Perciò da qualunque lato noi guardiamo la cosa, essa si presenta inattuabile al cospetto dei criterii normali che presiedono a qualunque speculazione.

La iniziativa privata non può essere chiamata e destinata a formare queste forze finanziarie con le quali vi ripromettete il miglioramento della terra e la trasformazione dei latifondi in piccole proprietà. Bisogna ricorrere ad altri espedienti molto più conducenti ed adatti al fine. Ed allora noi siamo sospinti meglio verso quell'istituto federativo che pure avete immaginato, onorevoli ministri, limitandone la funzione soltanto alla trasformazione del debito ipotecario in debito fondiario.

Autorevolissimi oratori vi hanno tuttavia già dimostrato, come largamente fece, fra gli altri, l'onorevole Maggiorino Ferraris, la insufficienza di un capitale di 10 milioni, per quanto coadiuvato da una emissione di titoli che potrebbe giungere a venti volte il suo ammontare.

Ora io credo che soltanto una istituzione siffatta, alla cui esistenza dovrebbero concorrere non solo gli enti di cui si fa parola nel disegno di legge, ma anche e principalmente lo Stato, potrebbe riuscire a raggiungere le nobili finalità che voi vi proponete, allargandone l'azione alla trasformazione del debito ipotecario in debito fondiario, ad ogni altra operazione adatta a risollevarne la sorte della depressa proprietà rurale. E mi permetto di fare il seguente dilemma: credete che la pubblica finanza sia in condizioni di creare o di promuovere un istituto simigliante avente un capitale non inferiore a 100 milioni con facoltà di emettere due miliardi di titoli? Sì? Ebbene abbiate il coraggio di presentare alla Camera ed al paese le analoghe proposte.

Create questo istituto potente nella sua resistenza finanziaria, molteplice e complesso nelle sue finalità, agile ed elastico nella sua funzione.

Certo voi, onorevoli ministri, e fra tutti l'onorevole Luzzatti, avete l'ingegno e la dottrina per organizzarlo e l'autorità per sostenerne l'utilità di fronte alla Camera e al paese.

Avrete così acquistato un altro titolo di alta benemeranza di fronte alla pubblica opinione. Ma se questo coraggio voi non potete avere perchè la tutela della pubblica finanza vi trattiene, vi pregherei di averne un altro, quello di non insistere nel presente disegno di legge il quale nasconde una grande incognita e che, ove non nasconda propositi che a noi sfuggono, potrà ridursi ad un'amara disillusione pel paese, se non ad un disastro maggiore di quello dal quale voi oggi, così lodevolmente, volete salvarlo. (*Benissimo! Bravo! — Approvazioni — Congratulazioni.*)

PRESIDENTE. La facoltà di parlare spetterebbe ora all'onorevole Galluppi.

(*Non è presente.*)

Perde la sua iscrizione.

Giuramento.

PRESIDENTE. Essendo presente l'onorevole Cameroni lo invito a prestare il giuramento prescritto dallo Statuto.

Leggo la formula. (*Legge.*)

CAMERONI. Giuro!

Si riprende la discussione dei disegni di legge relativi allo sgravio del debito ipotecario e al credito fondiario.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Gianturco.

GIANTURCO. (*Segni di attenzione.*) Onorevoli colleghi: io vorrei, nell'esplicitare l'arduo tema della prima parte di questa complessa riforma, avere lucidissima la parola, lucidissimo il pensiero, affinchè anche quei colleghi nostri i quali non fanno professione di leggi potessero intendere pienamente la gravità e l'efficacia della riforma proposta. Mi sforzerò, a tal fine, d'essere, più che possibile, chiaro e preciso.

Come i colleghi intendono, la funzione di credito, veramente sano e fecondo, presuppone due condizioni: prima, la rapidità e la sicurezza dell'impiego del capitale; seconda, la facilità e la rapidità del recupero del capitale medesimo. Orbene, il diritto vigente del nostro Paese risponde all'una e all'altra condizione? Non ci vuole un grande sforzo (e bastano, a questo scopo, le statistiche, comunemente conosciute) per